



# SALDO IMU ANNO 2022

Con **Deliberazione di Consiglio Comunale** n. 4 del 11/04/2022 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022.

Per l'intero anno corrente, si è stabilito che **NON sono tenuti al versamento del tributo** coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, le seguenti tipologie di immobili:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE** (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) comprendendo altresì nell'esenzione una sola pertinenza appartenente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
- **TERRENI AGRICOLI** detenuti o condotti a qualsiasi titolo;

Sono altresì esclusi dal versamento per l'anno 2022 le seguenti tipologie:

- Gli Immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (L'Art. 78, commi 1 e 3, del D.L. n. 104/2020 "decreto agosto");
- "Beni merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020);

Per tutte le altre tipologie/fattispecie di immobili, non ricomprese ai punti precedenti, si è tenuti al regolare versamento del tributo per l'anno corrente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,50% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Il tributo IMU può essere pagato in due soluzioni di pari importo, il **16 Giugno** e il **16 Dicembre**, oppure in un'unica soluzione entro il **16 Giugno** dell'anno corrente, **tramite versamento in "autoliquidazione" attraverso esclusivamente il modello F24 di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.**

Coloro che non avessero provveduto per tempo al versamento della rata di AC-CONTO e SALDO, possono regolarizzare con ravvedimento secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472.

Con apposite risoluzioni l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

Tipologia versamento	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
<b>Abitazione principale e pertinenze</b>	3912	=====
<b>Altri fabbricati</b>	3918	=====
<b>Immobili produttivi categ. "D"</b>	3930	<b>3925</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali NON di categ. "D"</b>	3913	=====
<b>Fabbricati rurali strumentali di categ. "D"</b>	=====	<b>3925</b>
<b>Terreni</b>	3914	=====
<b>Aree fabbricabili</b>	3916	=====
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b>	3939	=====
<b>IMU - imposta municipale propria - INTERESSI</b>	3923	=====
<b>IMU - imposta municipale propria - SANZIONI</b>	3924	=====

### IMPORTANTE

Ai sensi del Art. 1, comma 769, delle Legge n.160/2019, i soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possessore degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. **Pertanto, si invitano i contribuenti che hanno usufruito delle esenzioni e/o agevolazioni ai fini IMU per l'anno 2022 a presentare apposita dichiarazione entro il 30/06/2023.**

Sul sito internet del Comune di Albano Laziale, all'indirizzo

[www.comune.albanolaziale.rm.it](http://www.comune.albanolaziale.rm.it)

è stata creata l'apposita sezione inerente il Tributo IMU, nella quale, oltre alla documentazione e le relative aliquote, è disponibile l'**applicativo web per la stampa dei modelli di versamento F24** ([www.riscotel.it/calcolaimu/?comune=A132](http://www.riscotel.it/calcolaimu/?comune=A132)).

Nel caso in cui il versamento del modello F24 precompilato venga effettuato da un soggetto diverso, quest'ultimo dovrà inserire, nell'apposito spazio, il proprio Codice Fiscale e a fianco uno tra i seguenti "codici identificativi" a seconda della fattispecie ricorrente:

- ✓ genitore/tutore = 02
- ✓ curatore fallimentare = 03
- ✓ erede = 07

### PROSPETTO DI ALIQUOTE IMU - ANNO 2022

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFFICIENTE	MOLTIPLICATORE	ALIQUOTA IMU %	NOTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 e C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	ESENTI	
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 e C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,49%	Detrazione fissa € 200,00
Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO: Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Base Imponibile RIDOTTA al 50%
Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati a disposizione, locati e non locati	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc...	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	1,06%	
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, ecc...	gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Fabbricati invenduti (Beni Merce) destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza			ESENTI	
Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.55/1993 e ss.mm.ii.	A/6 e D/10	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	0,10%	
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	ESENTI	
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato			1,06%	